

N. R.G. 2034/2017



**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**  
**SEZIONE LAVORO**

**ORDINANZA**

Il Giudice Emma Cosentino,  
a scioglimento della riserva di cui al verbale dell'udienza del 13.9.2017, nel  
procedimento di cui in epigrafe, avente ad oggetto ricorso ex art. 700 c.p.c.,  
promosso da \_\_\_\_\_ nei confronti di \_\_\_\_\_, in  
persona del suo rappresentante legale;

**rileva**

a. con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 3.7.2017 il ricorrente riferisce, tra l'altro: - di essere stato assunto in data 7.11.2002 prima con contratto di formazione lavoro e poi dal 6.11.2004 a tempo indeterminato, - di avere, come tanti altri dipendenti della convenuta, le abilitazioni di base ed alcune delle abilitazioni specialistiche del settore di appartenenza, - di avere presentato, fin dal 2012, di norma annualmente e dal 2015 mensilmente, domande di trasferimento e/o trasloco temporaneo, ai sensi dell'art. 33 della L. 104/92 e dell'art. 36 CCNL Attività Ferroviarie, presso un impianto della DTP di Reggio Calabria, per la necessità di assistere i propri familiari disabili, - che la convenuta non accoglieva le domande di trasferimento concedendo, dal 2013, solo alcuni periodi di utilizzazione temporanea per un totale di circa quattro mesi.



**b.** si costituiva ritualmente in giudizio la resistente che, per i motivi dettagliatamente indicati, concludeva per il rigetto della domanda.

**c.** All'udienza del 10.8.2017 prevista per la comparizione delle parti si procedeva al libero interrogatorio delle stesse e veniva esperito senza esito il tentativo di conciliazione.

Con ordinanza dell'11.8.2017 questo Giudice, ritenuta non indispensabile l'attività istruttoria richiesta, rinviava la causa per la discussione all'udienza del 13.9.2017.

All'udienza le parti si riportavano ai propri scritti questo Giudice riservava la decisione.

### **ritiene**

**1.** La domanda è fondata e deve essere accolta.

**1a.** E' pacifico che il ricorrente, assunto in data 7.11.2002, prima con contratto di formazione lavoro e poi dal 6.11.2004 a tempo indeterminato, con le abilitazioni di base ed alcune delle abilitazioni specialistiche del settore di appartenenza, fin dal 2012, ed ancora più frequentemente dal 2015, ha presentato plurime domande di trasferimento e/o trasloco temporaneo, ai sensi dell'art. 33 della L. 104/92 e dell'art. 36 CCNL Attività Ferroviarie, presso un impianto della DTP di Reggio Calabria, per la necessità di assistere i propri familiari disabili.

Aggravandosi le condizioni della madre e della nonna in data 21.3.2017 il ricorrente rinnovava la richiesta di trasferimento anche tramite i difensori.

La situazione dei familiari del ricorrente, a decorrere dal 2011, con gli aggravamenti successivi, risulta descritta in ricorso, documentata e non contestata.

La convenuta, che aveva accolto fin dal 23.11.2011 la domanda del ricorrente di poter usufruire dei previsti tre giorni di permesso mensile per assistenza alla nonna disabile, e poi, dal 2015, quella di poter usufruire degli stessi giorni per assistenza alla mamma disabile, non accoglieva le domande di trasferimento concedendo, dal 2013, solo alcuni periodi di utilizzazione temporanea.

**1b.** Il ricorrente riferisce inoltre, *ad abundantiam*, in ricorso: - che nel 2013 e nel 2014 aveva chiesto uno scambio facendo presente che l'operatrice .  
aveva chiesto di essere trasferita da Reggio Calabria e Bologna, - che la convenuta



aveva trasferito nel Sud Italia almeno 4 colleghi ex L. 104/92, e, per motivi personali, vari altri colleghi (2 nel 2015 e 5 nel 2016 e 3 nel 2017, salvo altri) - che, secondo un accordo dell'8.7.2015, ed altri accordi successivi, con le OO.SS., vi sarebbero state oltre 500 nuove assunzioni di cui 25 presso la DTP di Reggio Calabria, non ancora completate.

**1c.** risulta documentalmente che il ricorrente ha effettuato domanda di trasferimento a Paola per motivi di *“ricongiungimento familiare”* e *“gravi motivi familiari”* in data 1.1.2006, 1.1.2008 e 1.1.2011. E poi domande di trasferimento ex L. 104 in Calabria in data 1.1.2012, 1.1.2013, 1.1.2014, nonché domande di trasferimento in *“zona is Paola”*, Comuni di Diamante, Lamezia Terme, Paola, per aggravamento situazione ex L. 104 il 15.1.2015 ed il 27.4.2015, il 22.1.2016 ed il 24.12.2017 (doc. 4 fascicolo convenuta), rinnovando la richiesta di trasferimento tramite missiva dei difensori in data 21.3.2017 (doc. 18 fasc. ricorrente).

Ha effettuato inoltre richiesta di trasloco temporaneo della sede di lavoro: - in data 12.12.2012 (doc. 4 fascicolo ricorrente) per accudire la nonna nonché per avere contratto matrimonio ed essergli nata una figlia, - in data 25.3.2013 (doc. 4 fascicolo ricorrente) per gli stessi motivi, - in data 4.6.2013 (doc. 4 fascicolo ricorrente), - in data 27.4.2015 (doc. 4 fascicolo ricorrente), - in data 28.5.2015 (doc. 4 fascicolo ricorrente) non solo per accudire la nonna, la moglie, la figlia, ma anche la madre, integrando con ulteriore documentazione la richiesta in data 8.6.2015, in data 13.7.2015, in data 10.8.2015 ed in data 24.8.2015, - in data 19.10.2015 ed in data 23.11.2015 richiesta di proroga (doc. 4 fascicolo ricorrente), - in data 8.2.2016 (doc. 4 fascicolo ricorrente) con integrazione in data 19.4.2016, - in data 12.10.2016 (doc. 4 fascicolo ricorrente).

**1d.** La convenuta ha depositato n. 34 documenti tra i quali non vi è una sola risposta alle plurime domande di trasferimento del ricorrente.

La ricorrente ha dichiarato di avere avuto una sola risposta in data 16.1.2014, che ha depositato (doc. 16 fasc. ricorrente). In essa si legge *“In esito alla Sua domanda di trasferimento presso la DTP di Reggio Calabria, considerate le esigenze produttive/organizzative, spiace comunicare che per il momento non è possibile accogliere tale richiesta”*.



La convenuta non ha fornito mai alcuna altra risposta.

Nemmeno quando il ricorrente ha chiesto il cambio con l'operatrice C che aveva chiesto di essere trasferita da Reggio Calabria e Bologna, e nemmeno a seguito della articolata missiva dei difensori.

Solo in data 16-23.1.2014 la convenuta negava il trasferimento adducendo genericamente e senza alcuna motivazione "*esigenze produttive/organizzative*".

Ma, al di là della assenza di risposte e della mancanza di motivazione nella unica risposta fornita, vi è che le osservazioni della convenuta, contenute nella memoria costitutiva, sulla esistenza di esigenze produttive ed organizzative contrarie, sulla non interscambiabilità dei lavoratori ferroviari e, in particolare, degli addetti alla manutenzione infrastrutture, non appaiono convincenti e sufficientemente documentate, soprattutto alla luce delle argomentazioni svolte in ricorso.

La convenuta non ha fornito alcuna prova della sussistenza delle pretese esigenze organizzative e sembra che il ricorrente, in possesso delle stesse abilitazioni possedute da molti altri dipendenti, con mansioni fungibili rispetto a costoro, pur avendone diritto e pur effettuando la richiesta fin dal 2012 (in una situazione di bisogno tuttavia all'evidenza e documentalmente ingravescente), non venga trasferito, e sia quindi penalizzato, magari per la sua disponibilità e pazienza.

Anche le considerazioni sulla inesistenza del diritto al trasferimento preteso effettuate in memoria costitutiva dalla convenuta appaiono del tutto infondate.

E' notorio che "*i commi 5 e 6 dell'art. 33 della Legge 104/1992 prevedono che il genitore o il familiare lavoratore e il lavoratore disabile hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio*" e che "*il datore di lavoro può frapporre un rifiuto solo per motivate esigenze di organizzazione aziendale*" che, nella fattispecie, non risultano provate.

L'art. 24, comma 1, della l. n. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro) ha apportato significative modifiche alla disciplina di cui all'art. 33 citato, eliminando i requisiti della "*continuità*" e della "*esclusività*" dell'assistenza quali presupposti essenziali ai fini della concessione dei benefici, prevedendo per il beneficiario il "*diritto a scegliere ove possibile la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere*". E trattasi, come testualmente espresso dalla norma e come riconosciuto



dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 27.3.2008 n. 7945, già prima della modifica legislativa, e come ovviamente confermato dalla Cassazione recente del 3.8.2015 n. 16298, di un vero e proprio diritto soggettivo di scelta da parte del familiare-lavoratore.

Anche a prescindere dalla circostanza che eventuali motivazioni contrarie non erano state tempestivamente fornite dalla convenuta all'interessato, vi è che nessuna seria e valida contestazione della situazione viene effettuata in memoria difensiva.

**1e.** Vale inoltre sottolineare che, effettivamente, come evidenziato dal ricorrente, in due casi simili (ed anzi molto più opinabili di quello attuale in cui non vi è alcuna contestazione sul fatto che il ricorrente sia il referente unico per la madre e la nonna), per i lavoratori [redacted], il Tribunale di Bologna ha accolto la richiesta ex art. 700 c.p.c.. Entrambi i provvedimenti sono stati reclamati e confermati (il provvedimento del Tribunale di Bologna in sede reclamo collegiale del 7.4.2016 nel proc. n. 811/2016 risulta prodotto al doc. 19 nel fasc. del ricorrente). Un caso, quello di [redacted] risulta deciso anche nel merito con sentenza di primo grado prodotta dal ricorrente. E' vero, come sottolinea la convenuta, che la sentenza non è ancora passata in giudicato, ma, allo stato, tutti i Giudici del Tribunale di Bologna si sono espressi nel senso suddetto.

Si rinvia pertanto per il resto, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., alla motivazione, per la parte applicabile, in particolare per quanto attiene alla problematica degli apprendisti e delle mansioni ed esigenze produttive/organizzative, alla sentenza n. 735/2017 del 24.8.2017 pure prodotta dal ricorrente.

**2.** le spese del giudizio, come in dispositivo liquidate e distratte, seguono la soccombenza.

#### **P.Q.M.**

Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, provvedendo in via cautelare urgente, al fine di assicurare gli effetti della decisione sul merito, ove favorevole al ricorrente, ogni altra istanza disattesa:

- ordina alla resistente [redacted] SpA, in persona del suo rappresentante legale, di disporre il Trasferimento del ricorrente [redacted]



presso la DTP di Reggio Calabria Impianto Zona is Paola, o nel comune limitrofo più vicino.

- condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio che liquida in complessive € 2.000 per compensi, oltre € 259,00 per C.U., 15% per spese forfettarie, iva e cpa, e distrae in favore dei difensori antistatari come da richiesta.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

**Bologna, il 20.9.2017.**

**Il Giudice**  
**Emma Cosentino**

